



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti

composto dai magistrati

Dott. Roberto COLONNELLO

- Presidente rel. est.

Dott. Barbara VICARIO

- Giudice

Dott.ssa Marilina GUGLIELMI

- Giudice -

all'esito della camera di consiglio del 29 giugno 2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata
del sovraindebitato ex artt. 268 e ss. C.C.I.**

nel procedimento rubricato sub n. 20-1/2026 r.g.

promosso da

Francesco SPERA (c.f. SPRFNC72M01H501P), nato a Roma (RM) il
01/08/1972

E

Evelina TANCREDI (c.f. TNCVLN70A61A345O), nata a L'Aquila
(AQ) il 21/01/1970,

ambidue residenti in Borgorose (RI), alla Fraz.ne Torano, V. Le Città di
Tora n. 36,



rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Berardo Di Ferdinando del Foro di Teramo, presso il quale sono elettivamente domiciliati,

con l'assistenza del professionista nominato in luogo dell'OCC avv. Cristiana Massi

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Francesco SPERA e Evelina TANCREDI hanno proposto ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri rispettivi beni.

2. Preliminarmente va rilevato che questo Tribunale è competente ad esaminare il ricorso atteso che i ricorrenti sono residenti nel Comune di Borgorose e quindi nella circoscrizione del medesimo Ufficio.

3. Sempre preliminarmente va rilevato che il ricorso può essere esaminato senza necessità di fissazione di udienza di comparizione, non prevedendola le norme che regolano il rito di tale procedimento.

4. Nel merito, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale controllata ex artt. 268 e ss. C.C.I., come richiesto in ricorso.

Invero, i ricorrenti, che sono coniugi, versano in stato di sovraindebitamento e sono debitori non soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.I.

In particolare, quanto alla situazione di sovraindebitamento, va evidenziato come le loro entrate ordinarie attuali, per come ricostruite nella depositata relazione dal professionista nominato in luogo dell'O.C.C., non siano assolutamente sufficienti per far fronte regolarmente al pagamento degli ingenti debiti contratti nel corso del



tempo. Lo SPERA percepisce un reddito medio mensile netto di circa € 1.700,00 e la TANCREDI di circa € 1.600,00. Hanno saldi di conto corrente inferiori per entrambi ad € 1.000,00. Hanno, lo SPERA, una esposizione debitoria di circa €145.000,00 e la TANCREDI di circa 35.000,00.

Non hanno beni mobili e/o immobili di tale valore e facile liquidabilità per far fronte ai detti debiti ormai scaduti.

Quindi i ricorrenti si trovano in una situazione di squilibrio patrimoniale ed economico strutturale e grave e devono ricorrere, dunque, alla liquidazione del patrimonio, costituito da redditi mensili, da saldi bancari (in realtà non particolarmente significativi nel loro ammontare, come si è visto) e da beni mobili, quali due autovetture, delle quali è in realtà proprietaria la sola TANCREDI.

4.1. Quanto alla non assoggettabilità dei ricorrenti alla disciplina sui procedimenti concorsuali e artt. 1,2, 121 C.C.I.I. va rilevato che sebbene lo SPERA svolta attualmente attività imprenditoriale (ma senza che sia risultato il raggiungimento delle soglie per la liquidabilità giudiziale di cui all'art. 2 C.C.I.I.), i debiti non risultano derivare da tale attività, ma da contingenti eventi nefasti (gravi patologie mediche dei componenti del nucleo familiare; spese legali sostenute per assicurare ad uno dei figli della coppia l'assistenza in un processo penale, un periodo di inoccupazione della TANCREDI, ecc.) accaduti nel corso della loro vita.

L'art. 2, lett. c) del C.C.I. definisce lo stato di sovraindebitamento come quello in cui versa il consumatore oppure ogni "*altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale*"; norma, questa, da leggere a sua volta in combinato disposto con l'art. 268 C.C.I. che prevede la possibilità di accedere alla liquidazione controllata in capo al "*debitore in stato di sovraindebitamento*").



4.2. Inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

4.3. Ancora, al ricorso è allegata la necessaria relazione dell'OCC che espone: a) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; b) l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei due debitori.

4.4. Tali due debitori, poi, hanno potuto presentare un'unica domanda congiunta per richiedere l'apertura della liquidazione dei loro rispettivi patrimoni, prevedendolo l'art. 67 C.C.I.I. che recita: *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*, fermo restando che le masse attive e passive restano distinte. Invero, essi sono coniugi e convivono. In ogni caso, nel caso di specie il sovraindebitamento ha, almeno in parte, un'origine comune in quanto la gran parte del debito deriva da finanziamenti ottenuti per soddisfare le esigenze della famiglia originate da [REDACTED] o da [REDACTED] della TANCREDI e di un [REDACTED]. Inoltre, la TANCREDI risulta essere fideiussore dello SPERA nell'ambito di due rapporti obbligatori intercorrenti con la Banca di Credito Cooperativo di Roma i quali hanno ad oggetto una parte dell'esposizione debitoria complessiva.

5. Chiarita la sussistenza delle condizioni per l'accesso alla liquidazione controllata, va ora analizzato il patrimonio che diventerebbe oggetto della liquidazione controllata.

Nel ricorso gli istanti hanno rappresentato che intendono mettere a disposizione, salve le valutazioni di convenienza che saranno operate al momento debito dal Liquidatore:



- quote dei rispettivi redditi mensili, ricavate dopo aver calcolato quanto occorrente loro per le esigenze primarie di vita;

- i saldi dei conti correnti/carte.

Hanno chiesto di escludere dalla liquidazione le due autovetture (BMW tg EZ953PG, valutata in E. 4.000,00 e Vw Golf tg CZ161TG, valutata in E. 1.000,00, entrambe di proprietà della sola TANCREDI).

Va però precisato che i debitori non possono avanzare alcuna “proposta”, nella quale delimitino l'entità del loro apporto in una somma fissa come se si trattasse di un accordo proposto ai creditori (che configura altro istituto): tutti i beni sono liquidabili (con eccezione di quelli indicati tassativamente dalla legge perché funzionali a soddisfare esigenze primarie della persona) e, quanto alla quota di reddito o di pensione da destinare ai creditori, è il Giudice a dover indicare quanto effettivamente ciascun ricorrente sarà legittimato a trattenere per la soddisfazione delle esigenze proprie e della famiglia.

Va invero ulteriormente precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, ditalchè ben potrà essere valutata dal liquidatore la vendita di ogni bene mobile o immobile, anche non indicato dalla parte ricorrente come passibile di liquidazione.

Conseguentemente, si ritiene che nel caso di specie debba essere liquidata almeno un'autovettura (tenuto conto che lo SPERA svolge l'attività di agente di commercio e che quindi una delle due autovetture è strettamente funzionale a tale attività lavorativa, a condizione che gliene sia concessa detenzione dalla proprietaria, ovvero la TANCREDI).



5.1. Al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme, sarà altresì possibile ordinare al datore di lavoro o all'istituto previdenziale che eroga la pensione di stornare mensilmente dalle retribuzioni/emolumentipensionistici quanto ritenuto concretamente versabile dall'istante (sull'ammissibilità di un ordine siffatto cfr. Trib. Verona 20.9.2022, posto che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore), una volta decisa la somma che i ricorrenti possono trattenere per soddisfare le esigenze personali.

5.2. Per quanto riguarda le quota di stipendio/pensione che al momento dell'apertura della liquidazione controllata sono eventualmente, o sono diventate dopo il deposito del ricorso, oggetto di espropriazione forzata presso terzi, va ricordato che l'attuazione delle ordinanze di assegnazione emesse dal giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo *debitor debitoris* (nel caso di cui si discorre: datore di lavoro; ente erogatore della pensione) effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario, sicché neppure l'assegnazione anteriore all'apertura della liquidazione controllata è idonea ad estinguere il debito del debitore principale, producendo tale effetto solo il pagamento del terzo pignorato intervenuto prima dell'apertura della procedura.

Conseguentemente, le trattenute per pignoramento presso terzi ed anche le cessioni volontarie gravanti sui redditi del debitore non sono opponibili alla procedura di liquidazione controllata e i pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente successivi all'apertura della liquidazione sono inefficaci nei confronti della procedura, dovendo



il creditore assegnatario partecipare al concorso nel rispetto della *par condicio creditorum* e dell'ordine delle cause di prelazione.

5.3. Quanto, poi, al calcolo delle spese che secondo le valutazioni operate dal professionista gestore della crisi risultano occorrenti per le esigenze di sostentamento, deve rilevarsi che il nucleo familiare dei ricorrenti è formato solo dagli stessi, come da questi allegato in ricorso e dimostrato con il certificato dello stato di famiglia. Vivono in un appartamento dell'ATER alla quale lo SPERA corrisponde un canone di € 115,00 mensili. Tale immobile è sito in Borgorose, ovvero in un piccolo centro nel quale le spese sono inferiori a quelle che si affrontano in una metropoli. La convivenza dei ricorrenti genera un'economia di scala che abbate determinati costi (ad es. per la manutenzione della casa, per l'acquisto di generi alimentari, per i corrispettivi per la fornitura di acqua, corrente elettrica, gas).

Quindi, in ragione di tutto ciò può sottoporsi a liquidazione la parte di reddito dello SPERA che eccede la somma di € 1.000,00 mensili e la parte di reddito della TANCREDI che supera la somma di € 900,00 mensili. La diversità di importi dipende dalla proporzionalità con cui ciascun coniuge, avuto riguardo al proprio reddito (supra indicato per ciascuno dei due ricorrenti), deve contribuire alle esigenze della famiglia oltre che a soddisfare le proprie.

6. Si reputa opportuna la nomina, quale liquidatore, del professionista che ha già svolto le funzioni di OCC.

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 279 CCII,

1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **Francesco SPERA** (c.f. SPRFNC72M01H501P), nato a Roma (RM) il 01/08/1972 e di **Evelina TANCREDI** (c.f. TNCVLN70A61A345O);



- 2) nomina il dott. Roberto Colonnello Giudice Delegato per la procedura;
- 3) nomina Liquidatore l'avv. Cristiana MASSI;
- 4) ordina a Francesco SPERA e a Evelina TANCREDI di depositare, entro 3 giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori aggiornato nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale;
- 5) ordina a Francesco SPERA e a Evelina TANCREDI la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (ivi compresa l'autovettura che il liquidatore individuerà come di maggior valore acquisibile alla procedura, della quale la TANCREDI, proprietaria, dovrà consegnare al Liquidatore chiavi e libretto di circolazione, previo suo ricovero in luogo adeguato e con assicurazione obbligatoria attiva), salvo che il G.D. non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi, specificando che il presente provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione dal Liquidatore;
- 6) stabilisce, in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I. che Evelina TANCREDI possa trattenere per le necessità familiari € 900,00 della retribuzione mensile per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente cambiare le condizioni reddituali dei debitori, mentre l'importo che potrà trattenere Francesco SPERA sul suo reddito mensile è di € 1.000,00;
- 7) avverte i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle



condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII, sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale;

8) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

9) avverte i creditori che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

10) avverte i creditori che le trattenute per pignoramento presso terzi e le cessioni volontarie gravanti sui redditi dei debitori non sono opponibili alla procedura di liquidazione controllata e i pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore successivi all'apertura della liquidazione sono inefficaci nei confronti della procedura, dovendo il creditore assegnatario o cessionario della quota di stipendio o della pensione partecipare al concorso nel rispetto della *par condicio creditorum* e dell'ordine delle cause di prelazione;

11) avverte il debitore e i creditori che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII;

12) avverte il debitore e i creditori che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 CCII in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di instaurare o proseguire azioni esecutive e



cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

13) dispone che il liquidatore:

- depositi immediatamente il presente provvedimento nelle procedure esecutive eventualmente pendenti promosse a danno dei ricorrenti;
- entro 5 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCI;
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti sui beni dei debitori ai sensi dell'art. 272 CCII, tenuto conto anche di quanto avranno indicato i debitori nel termine superiormente assegnato agli stessi, notificando senza indugio agli stessi la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere



immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione a predisporre un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCI;
- provveda a comunicare ai creditori assegnatari di quote di stipendio o pensione in virtù di ordinanze di assegnazione dei crediti emessi dal G.E. o di negozi di cessione conclusi tra debitori e creditori, nonché ai terzi che erogano gli stipendi e le cessioni, che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata non devono essere più operate trattenute sugli stipendi/pensioni in quanto i creditori beneficiari delle assegnazioni o delle cessioni devono essere soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale, ed eventuali pagamenti effettuati da questi ultimi in favore dei creditori assegnatari o cessionari saranno inefficaci;
- richieda al datore di lavoro della 'TANCREDI di versare direttamente alla procedura la quota di stipendio di questa che esorbita la somma di € 900,00 netti e provveda ad acquisire dallo SPERA la retribuzione mensile dallo stesso percepita nella misura eccedente € 1.000,00 netti;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio



dei debitori e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dai debitori in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- valuti se intervenire nelle procedure esecutive immobiliari già pendenti onde avvalersi della liquidazione dei beni avvenuta o che avverrà in quella sede onde acquisire in quella sede l'attivo che poi ripartirà nella presente procedura;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i due ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

14) avverte il liquidatore:

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;



15) autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. di att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31/5/10 n. 78 conv. in legge 30/7/10 n. 122 e succ. mod.;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti coi debitori, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti coi debitori;

16) ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

17) DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale.

Così deciso in Rieti nella Camera di Consiglio del 29.06.2026

Il PRESIDENTE rel. est.

Roberto COLONNELLO

